

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUI DIVIDENDI

1. INTRODUZIONE

La dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sui dividendi deve essere presentata all'autorità tributaria dal contribuente entro il 28 febbraio dell'anno corrente per l'anno precedente qualora gli interessi vengano pagati da un soggetto che non è pagatore dell'imposta.

La dichiarazione può essere presentata anche tramite il portale eDavki:

- senza un certificato digitale (si registra utilizzando l'username e la password),
- con un certificato digitale (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA@CA, HALCOM CA, AC NLB).

Per maggiori dettagli sul funzionamento del sistema elettronico eDavki si può consultare il sito: <http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx>.

2. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 1 – CODICE DELLO STATO DELLA DICHIARAZIONE

Lo stato della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt. 62 - 64 della Legge [ZDavP-2](#). La casella non deve essere quindi compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente **quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della [Legge sul procedimento tributario - ZDavP-2](#) che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione.**

Codice 1

Il contribuente che per motivi giustificabili non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile, può presentare, presso l'Autorità tributaria preposta ai sensi dell'art. 62 [ZDavP-2](#), la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito. La domanda deve contenere i motivi del ritardo e le prove delle circostanze asserite. Vengono considerati motivi giustificabili le circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire, e tali da impedire la redazione o la presentazione della dichiarazione del reddito nel termine previsto. La domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito deve essere presentata dal contribuente entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e in ogni caso entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto di norma ad allegare, alla domanda per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei redditi. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione dei redditi permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente può presentare la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione dei redditi senza allegare la dichiarazione dei redditi, in ogni caso con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'Autorità tributaria acconsenta alla presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, fissa con apposito provvedimento il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 62 della Legge [ZDavP-2](#), è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine).

Codice 2

Qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile ma non adempia ai criteri per presentare la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, potrà, ai sensi dell'art. 63 della Legge [ZDavP-2](#), entro e non oltre la notifica del provvedimento sull'imposizione o entro l'inizio del controllo ispettivo da parte dell'Autorità tributaria o entro l'avvio della procedura per l'accertamento della violazione o avvio dell'azione penale, presentare la dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia. Non è più possibile presentare una dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia nel momento in cui subentra per la prima volta una delle circostanze di cui al capoverso precedente. Ai sensi dell'art. 396 della Legge [ZDavP-2](#) il contribuente che ha presentato la dichiarazione

dei redditi in base all'autodenuncia non viene sanzionato per la violazione, se versa l'imposta calcolata in base all'autodenuncia. Il contribuente non può presentare una nuova autodenuncia per le obbligazioni, in relazione alle quali ha già in precedenza presentato l'autodenuncia. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodenuncia ai sensi dell'art. 63 della Legge [ZDavP-2](#), è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 2 (autodenuncia).

Codice 3

Il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi resa all'Autorità tributaria ai sensi dell'art. 64 della Legge [ZDavP-2](#) fino al momento della notifica del provvedimento impositivo. Il contribuente che rettifica la dichiarazione già presentata prima della notifica del provvedimento impositivo, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 3 (Rettifica della dichiarazione già presentata se la decisione non è ancora stata notificata).

3. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 2 – DATI SUL CONTRIBUENTE

Inserire i dati identificativi del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono).

4. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 3 – DATI SUL SOGGETTO EROGATORE DEI DIVIDENDI

Il contribuente fiscale inserisce i dati sul soggetto erogatore (nome e cognome o denominazione, indirizzo o sede, Stato e codice fiscale del soggetto erogatore). Qualora non sia stato attribuito al soggetto erogatore il codice fiscale ai sensi della Legge [ZDavP-2](#) e ai sensi della [Legge sull'amministrazione finanziaria – ZFU](#), indicare il numero che viene utilizzato ai fini fiscali nel Paese di residenza del soggetto che eroga il reddito (codice fiscale o altro numero di identificazione). Il dato relativo a tale numero non è obbligatorio.

Il contribuente, se ci sono più soggetti erogatori, deve esporre i dati relativi ad essi secondo lo stesso ordine progressivo con cui sono stati indicati i dati relativi ai dividendi nel punto 4 della tabella.

5. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 4 – DATI SUI DIVIDENDI

Il contribuente riporta la **"Data di percezione dei dividendi"** (gg.mm.AAAA).

Nella colonna **"Tipologia dei dividendi"** si iscrive il codice corrispondente al reddito percepito relativo a:

1. i dividendi (comma terzo dell'articolo 90 della [Legge sull'imposta sui redditi - ZDoh-2](#)),
2. la distribuzione dissimulata di utili prevista dalla legge che regola l'imposta sui redditi delle persone giuridiche,
3. l'utile distribuito in relazione ai titoli di debito che garantiscono la partecipazione all'utile del soggetto erogatore,
4. il reddito derivante dalla distribuzione dell'utile netto del fondo comune d'investimento o dalla distribuzione dei proventi del fondo comune d'investimento, eccetto il reddito conseguito dal contribuente in base alla distribuzione dei proventi del fondo comune d'investimento sotto forma di interessi (articolo 90, comma 4, punto 3 della Legge [ZDoh-2](#)),
5. il valore del pagamento posticipato restituito (articolo 90, comma 4, punto 4 d della Legge [ZDoh-2](#)),
6. ulteriori pagamenti successivi relativi alla cessione della quota (articolo 90, comma 4, punto 5 della Legge [ZDoh-2](#)),

Nella colonna **"Dividendi (in EUR)"** va indicato l'importo lordo dei dividendi, espresso in euro, arrotondato con due cifre decimali. Per i redditi percepiti in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data in cui ha percepito i dividendi.

Se l'imposta sui dividendi è stata pagata all'estero, il contribuente riporta nella colonna "**Imposta estera (in EUR)**" l'importo dell'imposta corrisposta all'estero, espresso in euro e arrotondato a due cifre decimali. Per tali importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di percezione dei dividendi. Il contribuente che chiede la detrazione dell'imposta pagata all'estero deve allegare alla dichiarazione i documenti idonei a comprovare gli obblighi fiscali all'estero ed in particolare l'importo dell'imposta estera e della base imponibile nonché l'assolvimento definitivo ed effettivo dell'imposta all'estero.

Nella colonna "**Stato**" occorre riportato lo Stato in cui è stato conseguito il reddito.

Nella colonna "**Chiedo l'esonero in base alla Convenzione internazionale (comma, articolo)**" va indicato il numero del paragrafo e dell'articolo della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione, stipulata tra la Repubblica di Slovenia e lo Stato in cui il reddito è stato conseguito, sulla base della quale il contribuente residente chiede l'esonero del pagamento dell'imposta sui redditi.

L'elenco delle Convenzioni internazionali vigenti per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia all'indirizzo:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/.

6. INSERIMENTO AL PUNTO 5 - ALLEGATI

Il contribuente allega la documentazione comprovante i dati relativi ai redditi conseguiti (p.es. documento comprovante l'erogazione dei dividendi sotto forma di distribuzione dissimulata di utili o l'assolvimento dell'imposta all'estero e documenti analoghi).

Se i dividendi sono stati realizzati presso più di tre soggetti eroganti, ovvero sono stati percepiti più di tre pagamenti di dividendi, si stampa un'ulteriore dichiarazione specificando che si tratta di parte integrante della dichiarazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell'[Amministrazione finanziaria della RS](#) o contattare il numero telefonico del call center per le imposte delle persone fisiche: 08 200 1001.